



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

4732/17

Il Giudice del Lavoro, dr.ssa M.Lavinia Buconi, nella causa n°
vertente tra:

elettivamente domiciliata in Roma, Via Reno n.21, presso lo studio dell'Avv.
Roberto Rizzo, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del
ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

SPA, in persona del suo Presidente p.t.,
elettivamente domiciliato in Roma, Via L.G. Faravelli n.22, presso lo studio
dell'Avv. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende giusta procura speciale
alle liti per Notaio Giovanni Floridi di Roma del 3.12.2008, rep.n.23670, racc.
racc. n. 16303;

RESISTENTE

All'udienza del 18.5.2017 ha emesso il seguente dispositivo:

Dichiara l'illegittimità del trasferimento comunicato alla ricorrente in data 11.8.2015
da parte della società convenuta;

Dichiara l'illegittimità del diniego opposto per fatti concludenti dalla società
convenuta alla richiesta formulata in data 21.1.2016 dalla ricorrente ai sensi
dell'art.33 c.5 L. n.104/92;

Ordina alla società convenuta di assegnare la ricorrente al CDM di Atri;

Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano
in complessivi € 1200, oltre IVA e CPA quanto al giudizio ex art. 700 c.p.c., in €
1500,00 oltre IVA e CPA quanto al giudizio di reclamo ed in € 2500,00, oltre IVA e
CPA quanto al presente giudizio, in favore della ricorrente.

in favore della ricorrente.

Roma, 18.5.2017

Il Giudice
M. Lavinia Buconi

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., depositato in data 10.3.2016 e ritualmente notificato,

ha convenuto in giudizio la società

s.p.a., chiedendo accertarsi l'illegittimità, la nullità o l'inefficacia del trasferimento a lei comunicato con lettera del 11.8.2015 e ordinarsi alla società convenuta l'annullamento, la revoca o la sospensione del relativo provvedimento; ha chiesto inoltre ordinarsi alla medesima società di disporre la sua immediata e definitiva applicazione presso il CDM di Teramo o in subordine presso il CPD Atri, il CPD Roseto, il CPD S. Egidio Vibrata, il CSD Alba Adriatica e il PDD Giulianova, ovvero in ulteriore subordine, presso uno degli uffici postali ubicati a Teramo, nel Comune o nella Provincia di Teramo; ha chiesto in ogni caso dichiararsi l'illegittimità del diniego apposto per fatti concludenti alla sua richiesta del 21.1.2016 di essere applicata presso una sede di lavoro sita a San Nicola a Tordino o nella città di Teramo o nella relativa provincia, nonché accertarsi il suo diritto a fruire del beneficio di cui all'art.33 c.5 L. n.104/92 maturato dal 21.1.2016, accertarsi il suo diritto di essere applicata, con trasferimento dalla città di Padova, presso una delle numerose strutture della società convenuta tra le seguenti: CPD Atri, il CPD Roseto, il CPD S. Egidio Vibrata, il CSD Alba Adriatica e il PDD Giulianova e le ulteriori presenti nel Comune di Teramo o nella medesima provincia, per lo svolgimento di mansioni proprie del livello D ed ordinarsi alla società convenuta di applicarla a San Nicolò a Tordino o presso una delle suddette sedi site nel Comune di Teramo o nella stessa provincia.

A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto che con sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 14.5.2015 era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto con la società convenuta dal 1.2.2001 al 31.5.2001, era stata dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.2.2001; ha inoltre allegato che con lettera del 19.5.2015 la medesima società l'aveva invitata a presentarsi entro 5 giorni e comunque dietro appuntamento presso la struttura regionale risorse umane territoriale di Pescara, via Ravenna 6 per espletare le formalità necessarie per il ripristino del rapporto di lavoro in qualità di Addetto produzione, con inquadramento nel livello professionale D di cui al CCNL vigente.

La ricorrente ha inoltre precisato di essere stata poi convocata in data 11.8.2015 presso la struttura regionale Risorse Umane di Pescara per il colloquio finalizzato al ripristino del rapporto, ed ha lamentato che la società convenuta in quella sede aveva confermato



l'indisponibilità di posti di lavoro presso il CDM di Teramo (già espressa nella comunicazione del 19.6.2015) ed aveva disposto il suo trasferimento presso il Cmp di Padova.

In particolare, la ricorrente ha allegato che nel periodo da maggio 2015 a gennaio 2016 la società convenuta aveva autorizzato numerose assunzioni a tempo determinato presso i diversi Centri di Distribuzione della provincia di Teramo (il PDD Giulianova, il CPD Roseto, il CPD Atri, il CSD Alba Adriatica e il CPD San Egidio Vibrata, nonché nelle altre province di Pescara, L'Aquila e Chieti), in relazione a mansioni riconducibili al livello D, ed ha evidenziato che con verbale del 22.12.2015 la competente commissione medica presso la ASL di Teramo aveva riconosciuto la madre convivente portatrice di handicap in situazione di gravità; ha chiesto pertanto ordinarsi alla società convenuta di disporre la sua immediata applicazione presso il Cdm di Teramo o in subordine presso il CPD Atri, il CPD Roseto, il CPD S. Egidio Vibrata, il CSD Alba Adriatica e il PDD Giulianova.

Si è costituita la società convenuta, la quale ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

In particolare, la società convenuta ha dedotto l'assenza di posizioni disponibili sia presso il CDM di Teramo che presso gli uffici della Filiale di Teramo, tanto all'epoca dell'ordine giudiziale che all'epoca della riammissione, nonché una generale situazione di eccedenza di personale nell'area geografica di riammissione in servizio, donde l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.33 c.5 L. n.104/92.

Con ordinanza del 26.5.2016, all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c. veniva disposta l'immediata assegnazione della ricorrente presso la sede di Atri; tale ordinanza veniva confermata da quella emessa in data 13.7.2016 all'esito del giudizio di reclamo.

Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con dispositivo e motivazione contestuali.

La ricorrente ha innanzitutto dedotto l'esistenza e la vacanza di posti disponibili (tanto presso la sede di Teramo, che nella provincia di Teramo) in relazione a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento, sia all'epoca dell'ordine giudiziale, che della riammissione in servizio e del riconoscimento del grave handicap alla madre convivente.

In particolare, ha dedotto la carenza di personale addetto allo smistamento e al recapito presso la RAM 3 (Teramo, Pescara e L'Aquila), ed ha evidenziato che la società convenuta da maggio 2015 a gennaio 2016 la ha autorizzato numerose assunzioni a tempo determinato presso i diversi Centri di Distribuzione della provincia di Teramo (il PDD Giulianova, il CPD Roseto, il



CPD Atri, il CSD Alba Adriatica e il CPD San Egidio Vibrata, nonché nelle altre province di Pescara, L'Aquila e Chieti), in relazione a mansioni riconducibili al livello D, presso le strutture della regione Abruzzo indicate nelle comunicazioni del 26.6.2015, del 1.9.2015, del 2.11.2015 e del 30.1.2015 (docc. nn. 6-9 prodotti dalla ricorrente).

La società convenuta, su cui gravava il relativo onere, non ha contestato la mancata corrispondenza delle mansioni di addetto allo smistamento, né delle mansioni attribuite con i suddetti contratti a tempo determinato, rispetto al livello di inquadramento della ricorrente (livello D).

Anzi, la società convenuta nella sua memoria di costituzione ha dedotto l'impossibilità di applicare addetti allo smistamento tanto presso il CDM di Teramo (che ha sostituito il CPO), quanto negli uffici della filiale di Teramo per l'assenza di posizioni di disponibili, nonché una situazione di eccedenza nella regione Abruzzo, ma non ha specificamente contestato le deduzioni di cui sopra, né le assunzioni e le proroghe di cui ai docc. nn.6-9 allegati al fascicolo della ricorrente.

Devono pertanto ritenersi acquisite al presente procedimento le circostanze di fatto rappresentate nei suddetti documenti.

Ciò premesso, nel caso in cui un lavoratore deduca in giudizio l'illegittimità di un trasferimento avvenuto in epoca successiva al 25.6.2015, la verifica della fondatezza della domanda va necessariamente effettuata in relazione ai parametri indicati dall'art.2103 c.c. in tema di mobilità orizzontale; in una simile fattispecie va dunque accertata la sussistenza di posizioni disponibili relativamente a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento del lavoratore sia presso la sede che presso la regione di provenienza (se invece il trasferimento è avvenuto in epoca anteriore al 25.6.2015, la legittimità del medesimo va verificata rispetto al parametro dell'equivalenza).

Nel nuovo testo dell'art. 2103 c.c., in vigore dal 25.6.2015 e dunque applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie, in ordine alla mobilità orizzontale è infatti scomparso il riferimento al parametro dell'equivalenza, sostituito dalla corrispondenza al livello di inquadramento.

Orbene, la società convenuta nella sua memoria di costituzione ha dedotto l'impossibilità di applicare addetti allo smistamento tanto presso il CDM di Teramo (che ha sostituito il CPO), quanto negli uffici della filiale di Teramo per l'assenza di posizioni di disponibili, ed ha più in generale



richiamato l'Accordo sindacale del 14.2.2014, secondo il quale le esigenze produttive consentono di inserire nuove risorse solo in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

Orbene, anche volere ritenere provate le circostanze rappresentate nel suddetto accordo, dalle risultanze istruttorie emerge che in data 19.6.2015, epoca in cui la società convenuta ha preso contatti con la ricorrente, invitandola a presentarsi presso la struttura regionale risorse umane territoriale di Pescara (doc. n.4 prodotto dalla ricorrente), era disponibile un posto presso il CPD di Atri, che la società convenuta ha deciso di coprire con un contratto a tempo determinato fino al 31.10.2015 (si veda il doc. n.6, datato 26.6.2015, allegato al fascicolo della ricorrente), e successivamente fino al 31.1.2016 (doc. n. 8 allegato al fascicolo della ricorrente).

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, all'epoca dell'ordine giudiziale e della sua esecuzione, non sussistevano pertanto ragioni tecniche, organizzative o produttive per disporre il trasferimento della ricorrente presso la sede di Padova (la sussistenza di tali ragioni va infatti valutata con riferimento all'epoca del trasferimento).

Per quanto attiene alle domande relative all'accertamento del diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all'art.33 c.5 L. n.104/92 maturato dal 21.1.2016, nonché del suo diritto di essere applicata, con trasferimento dalla città di Padova, presso una delle strutture della società convenuta tra il CPD Atri, il CPD Roseto, il CPD S. Egidio Vibrata, il CSD Alba Adriatica e il PDD Giulianova e le ulteriori presenti nel Comune di Teramo o nella medesima provincia, per lo svolgimento di mansioni proprie del livello D, nonché alla condanna della società convenuta di applicarla a San Nicolò a Tordino o presso una delle suddette sedi site nel Comune di Teramo o nella stessa provincia, non può ritenersi che gli altri familiari, cioè il marito e la figlia maggiorenne della ricorrente, possano garantire adeguata assistenza al familiare portatore di handicap dal 22.12.2015 (doc. n.17 prodotto dalla ricorrente), tenuto conto delle esigenze di educazione, assistenza ed istruzione dell'altro figlio minore presente nel nucleo familiare (si veda il doc.20 allegato dalla ricorrente).

Accertata quindi la piena invocabilità del disposto di cui al comma 5 dell'art.33 cit. da parte della ricorrente, occorre per altro ricordare che l'indicato diritto al trasferimento non si configura come incondizionato, giacché esso, come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile", può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze



economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto. (Cass. n. 7945/2008).

Venendo al caso di specie, per le ragioni sopra addotte, non sussistono esigenze organizzative ostative presso la sede di Padova.

Con riferimento viceversa alle altre sedi richieste, eliminato nel nuovo testo dell'art.2103 c.c. il riferimento contenuto nella precedente formulazione alle mansioni c.d. "equivalenti", nel caso in cui il lavoratore invochi in giudizio il trasferimento presso una determinata sede per assistere il familiare disabile, ai sensi dell'art.33 c.5 L. n.104/92, il datore di lavoro ha l'onere di l'insussistenza su Roma di qualsivoglia posizione inerente il profilo di appartenenza, circostanza nemmeno dedotta dalla società convenuta.

Per tali ragioni va dichiarata l'illegittimità del trasferimento comunicato alla ricorrente con lettera del 11.8.2015 e va disposta l'assegnazione della ricorrente presso il CDM di Atri (la seconda delle sedi richieste in via principale dalla ricorrente, in tal senso dovendosi interpretare l'atto introduttivo, avendo la ricorrente distinto la domanda di definitiva assegnazione al CDM di Teramo o alle altre sedi abruzzesi richieste da quelle di mera applicazione, svolte in relazione all'invocata tutela ex art.33 c.5 L. n.104/92).

Va inoltre considerato che in tale contesto la richiesta di applicazione si contrappone alla definitiva assegnazione, e che comunque non appare univocamente riconducibile al diritto di scelta di cui all'art.33 c.5 L. n.104/92.

Le spese del giudizio cautelare e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Roma, 18.5.2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 18-5-17
IL CANCELLIERE B3
Dr.ssa Michela Paganillo

Te Gualdi
20